

TAR Lazio, Sezione III Roma - Sentenza 19/03/2004 n. 2589
legge 109/94 Articoli 10 - Codici 10.2

La natura perentoria del termine di dieci giorni di cui all'art. 10, comma 1quater, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. non impedisce, tuttavia, all'impresa di provare la non imputabilità del ritardo o della omissione nel deposito della documentazione richiesta e, per tale via, eliminare le conseguenze sfavorevoli previste dalla norma. Anzi, la rigorosa interpretazione in ordine alla natura del termine impone un'altrettanto rigorosa indicazione del dies a quo dal quale calcolare il decorso del termine, che non può che essere ricollegato all'avvenuta cognizione, in capo all'impresa partecipante, della richiesta effettuata da parte della Amministrazione. Tali conclusioni possono ritenersi applicabili alla fattispecie in cui vi è la dimostrazione, da parte del concorrente, della non imputabilità del ritardo essendo fornita la prova della mancata ricezione del fax di richiesta.